



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VICENZA

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Vicenza, Prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Luca Prendini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n° 1975/2013 del R.A.C.C. in data 20/3/2013, introdotta con atto di citazione notificato in data 19/3/2013

d a

- **FALLIMENTO FELICE S.R.L. (C.F. 02629030244), in persona del curatore**, con il patrocinio dell'avv. PAOLO DORIA, elettivamente domiciliato in P.TTA S. STEFANO, n. 1, VICENZA, presso lo studio del difensore,

attore

c o n t r o

- **S.N.A.M. di Antonio e C. S.n.c.**

presso lo studio del difensore,

- **RUDYPELL S.r.l. (C.F. 01476660475), in persona del legale rappresentante pro tempore**, con il patrocinio dell'avv.

presso lo studio del difensore,

convenute

trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 23/3/2018, nella quale le parti hanno precisato le seguenti



CONCLUSIONI

- per FALLIMENTO FELICE S.R.L.:

- In via principale, accertati e dichiarati la sussistenza del rapporto di provvista tra l'attore e RudyPell s.r.l. nonché l'indebito pagamento in favore di S.N.A.M. s.n.c. di Antonio e C., condannare S.N.A.M. s.n.c., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e RudyPell s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in solido tra loro, a pagare al Fallimento Felice s.r.l. la somma di € 7.813,54 oltre ad interessi legali dalla data del pagamento fino all'effettivo soddisfo;

- In via subordinata, accertato e dichiarato che il pagamento da parte di RudyPell s.r.l. a S.N.A.M. s.n.c. dopo il fallimento della Fallimento Felice s.r.l. è stato effettuato a creditore apparente, condannare S.N.A.M. s.n.c., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a restituire al Fallimento Felice s.r.l. la somma di € 7.813,54 oltre ad interessi legali dalla data del pagamento fino all'effettivo soddisfo;

- In via ulteriormente subordinata, accertata e dichiarata l'intervenuta interruzione del processo formativo della delegazione di pagamento ad opera della sentenza dichiarativa di fallimento con efficacia *erga omnes*, condannare la RudyPell s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento di € 7.813,54 pari all'importo della cambiale con scadenza successiva al fallimento medesimo in favore dell'attore, oltre ad interessi legali dalla data del pagamento fino all'effettivo soddisfo;

- Con vittoria nelle spese e nel compenso oltre a rimborso forfettario, i.v.a., e c.p.a.;

- per S.N.A.M. di Antonio & C. S.n.c.:

In via preliminare di merito

1) Dichiararsi il difetto di legittimazione ad agire e di legittimazione attiva del Fallimento Felice Srl nei confronti della convenuta S.N.A.M. di



Antonio & C. Snc per i motivi indicati in Comparsa di costituzione e di risposta;

Nel merito

1) Rigettarsi le domande svolte dal Fallimento Felice Srl nei confronti della convenuta S.N.A.M. di Antonio & C. Snc siccome infondate per i motivi indicati in Comparsa di costituzione e di risposta;

2) Con vittoria delle spese di lite nei confronti del Fallimento Felice Srl, spese compensate tra le convenute in ragione dell'atteggiamento processuale della convenuta S.N.A.M. di Antonio & C. Snc rispetto alla domanda proposta in suo danno dalla convenuta Rudypell Srl;

- per RUDYPELL S.r.l.:

Nel dichiarare di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI

DIRITTO DELLA DECISIONE

Va premesso che la motivazione della presente sentenza è stata redatta in ossequio agli artt. 132, co. 2, n. 4, c.p.c., e 118, co. 1, disp. att., c.p.c., nel testo introdotto dagli artt. 45, co. 17, e 52, co. 5, della l. 18 giugno 2009, n. 69 e, dunque, senza la «concisa esposizione dello svolgimento del processo».

In data 4.8.2010, Felice S.r.l. emetteva una cambiale, con scadenza 10.10.2010, dell'importo di € 7.813,54.

In data 10.8.2010, il Tribunale di Vicenza, con sentenza n. 107/10 R.F., dichiarava il fallimento di Felice S.r.l.

Dall'esame della documentazione contabile-amministrativa della società fallita, svolto dal curatore, emergeva che Felice S.r.l., nell'ambito del proprio rapporto di fornitura con S.N.A.M. S.n.c. aveva girato a quest'ultima la predetta cambiale tratta, non accettata dal trattario Rudypell S.r.l..

Alla scadenza del 10.10.2010, vale a dire, due mesi dopo la dichiarazione di fallimento del traente, il trattario Rudypell S.r.l. pagava detta cambiale a



S.N.A.M. S.n.c., in forza del rapporto di provvista, rappresentato dal credito vantato nei suoi confronti dalla traente Felice S.r.l..

Il Fallimento Felice S.r.l., dopo avere cercato di ottenere dalle convenute la spontanea restituzione dell'importo della predetta cambiale, agiva nei confronti sia di S.N.A.M. S.n.c. che del trattario RudyPell S.r.l., rappresentando che, in relazione alla fattispecie dedotta, sussistono tre diversi orientamenti giurisprudenziali, relativi al rimedio esperibile dal curatore:

- 1) quello, secondo il quale il portatore di una cambiale tratta non accettata, che riceva il pagamento dal trattario dopo il fallimento del traente è tenuto, in quanto creditore apparente, alla restituzione di quanto incassato all'amministrazione fallimentare *ex art.* 1189 c.c. (Cass. civ., sent. n. 2903/1967); ciò che, nel caso di specie, obbligherebbe la convenuta S.N.A.M. s.n.c. alla restituzione della somma incassata;
- 2) quello, che attribuisce azione al curatore del fallimento del traente sia nei confronti del trattario non accettante, per ottenere il pagamento di quanto dovuto in ordine al rapporto di provvista, sia nei confronti del possessore della cambiale, per ottenere la restituzione di quanto indebitamente riscosso dopo il fallimento del traente (Trib. Firenze, 29 marzo 1971); secondo tale impostazione, sarebbero tenute al pagamento entrambe le società convenute nel presente giudizio;
- 3) quello, secondo cui il fallimento del traente, intervenuto prima dell'accettazione da parte del trattario, interrompe il processo formativo della delegazione di pagamento, con conseguente ripristino del diritto del delegante fallito di ricevere dal trattario il pagamento di quanto dovutogli in forza del rapporto sostanziale, indipendentemente dall'ignoranza incolpevole in capo al trattario dell'intervenuto fallimento, stante l'efficacia *erga omnes* della relativa sentenza (Cass. civ., Sez. III, 3 luglio 2008 n. 18222; Id., Sez. I, 18 marzo 2005, n. 5987; Id., 22 giugno 1994 n. 5963). Assecondando tale ultima



tesi, Rudypell S.r.l. sarebbe tenuta al pagamento nei confronti dell'attore, salvo il suo diritto di regresso nei confronti di S.N.A.M. s.n.c..

Fallimento Felice S.r.l., nella riferita oggettiva incertezza giurisprudenziale, citava entrambe le controparti, dichiarando di aderire al secondo degli orientamenti richiamati.

Le Società convenute si costituivano in giudizio, contestando le domande del Fallimento.

S.N.A.M. S.n.c. eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva del Fallimento nei suoi confronti, con riguardo alle domande, svolte dall'attore in via principale ed in via subordinata; deduceva che, nell'azione di ripetizione d'indebito oggettivo, la legittimazione attiva e quella passiva sono in capo, rispettivamente, al *solvens* ed all'*accipiens*; rappresentava che, per costante giurisprudenza di legittimità e di merito «il curatore del fallimento non ha, a norma dell'art. 44 l. fall., azione contro il portatore della tratta per la restituzione della somma da costui ricevuta dal trattario dopo la dichiarazione di fallimento, ma può soltanto agire contro il trattario per il recupero del credito del fallito» (Cass. Civ., Sez. I, 18 marzo 2005, n. 5987; Trib. Vicenza, 25 gennaio 2018, n. 247). Deduceva, altresì, senza darne prova, che il pagamento a suo favore della cambiale da parte di Rudypell S.r.l. è avvenuto in relazione ad obbligo derivante dal rapporto di fornitura intercorso con la stessa.

In ordine alla domanda proposta dall'attore in via subordinata, S.N.A.M. S.n.c. eccepiva l'estraneità del Fallimento alla fattispecie di cui all'art. 1189 c.c., ritenuta dalla convenuta inapplicabile al caso qui coinvolto.

Nella memoria depositata l'11.12.2013, S.N.A.M. S.n.c. rappresentava, inoltre, che la domanda, svolta in via subordinata da Rudypell S.r.l. nei suoi confronti, non può essere accolta nei termini in cui è stata formulata; deduceva S.N.A.M. S.n.c. che, nella fattispecie per la quale è causa, non è stata eccepita, né provata la malafede del portatore del titolo, che, pertanto,



non potrà essere condannato alla restituzione di quanto Rudypell S.r.l. sarà tenuta a pagare al Fallimento; chiedeva, infine l'integrale compensazione delle spese di lite tra le Società convenute, a fronte dell'atteggiamento processuale di S.N.A.M. S.n.c., in relazione alla domanda proposta in suo danno da Rudypell S.r.l..

Il trattario Rudypell S.r.l. si costituiva, chiedendo il rigetto della domanda attorea di condanna nei suoi confronti; assumeva di avere eseguito il pagamento in buona fede, ovvero nell'ignoranza della già intervenuta dichiarazione di fallimento del traente, sostenendo che l'importo di € 7.813,54 debba essere restituito dalla prenditrice della cambiale, S.N.A.M. S.n.c.; rilevava che, nella fattispecie per la quale è causa, traente è lo stesso beneficiario, che, successivamente, ha girato la cambiale ad un terzo, sicché si verserebbe in ipotesi di cessione al portatore del credito di provvista e non di delegazione di pagamento interrotta dalla dichiarazione di fallimento del traente. Pertanto, il credito sarebbe passato nel patrimonio del beneficiario della cambiale, nei confronti del quale il curatore potrebbe esercitare azione revocatoria.

In via subordinata, chiedeva che, in caso di accoglimento della domanda dell'attore nei propri confronti, Antonio e C. s.n.c. venisse condannata a restituire a Rudypell S.r.l. la somma da quest'ultima corrisposta all'attore.

La causa veniva istruita solo a mezzo di documenti e, precisate le conclusioni all'udienza del 23.3.2018, veniva trattenuta in decisione.

La domanda di parte attrice è fondata, nei termini di seguito illustrati.

E' pacifico e non contestato tra le parti che la cambiale tratta girata da Felice S.r.l. (dichiarata fallita dal Tribunale di Vicenza il 10.8.2010) a S.N.A.M. S.n.c. non è stata accettata dal trattario Rudypell S.r.l. e che il pagamento della cambiale tratta a favore di S.N.A.M. S.n.c., da parte di Rudypell S.r.l., è avvenuto dopo la dichiarazione di fallimento della traente.



La cambiale tratta di € 7.813,54, che Felice S.r.l. girò in pagamento a S.N.A.M. S.n.c., fu emessa a fronte delle fatture emesse da Felice S.r.l. per vendita di merce a Rudypell S.r.l., ciò che conferma l'esistenza del rapporto di provvista.

La giurisprudenza prevalente, alla quale il giudicante aderisce, ritiene che, nel caso di fallimento del traente di una cambiale tratta, il trattario, che, al momento del fallimento, non aveva ancora accettato il titolo, non è liberato se lo paga nelle mani del prenditore, a nulla rilevando che egli abbia incolpevolmente ignorato il fallimento del traente. Il fallimento del traente, intervenuto prima dell'accettazione della tratta da parte del trattario, infatti, interrompe il processo formativo della delegazione di pagamento, insita nell'emissione di una cambiale tratta, con conseguente ripristino del diritto del delegante (fallito) di ricevere direttamente dal trattario il pagamento di quanto dovutogli in forza del rapporto sostanziale, indipendentemente dall'ignoranza incolpevole in capo al trattario dell'intervenuto fallimento, attesa l'efficacia *erga omnes* della relativa sentenza (Cass. civ., Sez. III, 3 luglio 2008 n. 18222; Id., Sez. I, 13 settembre 2007, n. 19165; Id., 18 marzo 2005, n. 5987; Id., 22 giugno 1994 n. 5963; Id., Sez. un., 16 gennaio 1991, n. 334; Trib. Vicenza, 25 gennaio 2018, n. 247; Id., 18 aprile 2017, n. 1394; Id., 16 novembre 2016, n. 1936; Id., 18 giugno 2015, n. 1167).

Con l'ulteriore corollario che il pagamento eseguito dal trattario non accettante al presentatore del titolo emesso dal traente fallito non è riferibile a quest'ultimo, con conseguente configurabilità della disciplina dell'indebito oggettivo, cui è riconducibile l'indebito soggettivo *ex latere accipientis*, che legittima il *solvens* alla ripetizione (Cass. civ., Sez. I, 18 marzo 2005, n. 5987).

E' stato, inoltre, precisato che gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento, che comportano l'indisponibilità del patrimonio del fallito, si producono automaticamente *erga omnes*, indipendentemente dalla



conoscenza effettiva che ne abbiano i terzi: la disciplina fallimentare, cioè, anziché porre una presunzione assoluta della conoscenza di tale dichiarazione, considera irrilevante l'ignoranza della stessa. La curatela, pertanto, può esercitare l'azione causale per il recupero del credito nei confronti del trattario *solvens*, senza che questi possa conseguire effetti liberatori, nei confronti della massa, ai sensi dell'art. 1189 c.c., opponendo la propria buona fede nell'esecuzione del pagamento per l'ignoranza della dichiarazione di fallimento (Cass. civ., Sez. un., 16 gennaio 1991, n. 334).

Il curatore del fallimento non ha, pertanto, a norma dell'art. 44 l. fall., azione contro il portatore della tratta, per la restituzione della somma da questi ricevuta dal trattario dopo la dichiarazione di fallimento, ma può agire soltanto contro il trattario per il recupero del credito del fallito.

In definitiva, da un lato, il fallimento può pretendere dal trattario la restituzione degli importi pagati dopo la dichiarazione di fallimento e, dall'altro, il pagamento effettuato dal trattario al prenditore (o giratario) del titolo costituisce un indebito oggettivo *ex art. 2033 c.c.* (Cass. civ., Sez. III, 3 luglio 2008 n. 18222).

Di conseguenza, va accolta la domanda, proposta, in via ulteriormente subordinata, dal Fallimento, di condanna della convenuta Rudypell S.r.l., al pagamento, in favore del Fallimento attore, della somma di € 7.813,54, oltre ad interessi legali dalla data della domanda e fino all'effettivo soddisfo.

Il pagamento della somma di € 7.813,54, eseguito da Rudypell S.r.l. dopo la dichiarazione di fallimento del traente, avvenuta prima dell'accettazione, in favore di S.N.A.M. S.n.c., girataria della cambiale tratta, va considerato pagamento eseguito a creditore apparente, con la conseguenza che va accolta la domanda subordinata di regresso proposta dalla convenuta Rudypell S.r.l. di condanna di S.N.A.M. S.n.c. a pagare in suo favore la predetta somma di € 7.813,54.



Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55; si precisa che nella presente causa non si rinvencono specifici elementi di personalizzazione, che giustifichino il discostarsi dal valore medio, riferito allo scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00 (€ 4.835,00).

P. Q. M.

Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott. Luca Prendini, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna Rudypell S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a pagare al Fallimento Felice S.r.l. la somma di € 7.813,54, oltre ad interessi legali dalla data della domanda e fino all'avvenuto pagamento;
2. accoglie la domanda di ripetizione, formulata dalla Rudypell S.r.l. e, per l'effetto, condanna S.N.A.M. di Antonio e C. S.n.c., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a pagare a Rudypell S.r.l. la somma di € 7.813,54;
3. condanna S.N.A.M. di Antonio e C. S.n.c. e Rudypell S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, alla rifusione delle spese di giudizio in favore del Fallimento Felice S.r.l., nella misura del 50% ciascuna e in solido verso il beneficiario, liquidate in € 214,00 per anticipazioni ed in € 4.835,00 per onorari, oltre al 15% per spese generali, i.v.a. ed accessori, se dovuti per legge;
4. compensa le spese di giudizio tra le parti convenute.

Così deciso in Vicenza, il 7 settembre 2018

Il Giudice

Dott. Luca Prendini

